



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 75 del 21/07/2025

OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA EX S.S.195
TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA MADDALENA SPIAGGIA FINO AL KM 13,900
- CAPOTERRA - DAL 28.07.2025 AL FINE DI CONSENTIRE LAVORI DI RIPARAZIONE
CONDOTTA IDRICA INDUSTRIALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con ordinanza n. 74 del 18.07.2025 a seguito di nota del Tecnocasic il Settore polizia locale ha provveduto ad interdire la circolazione del traffico veicolare avente portata a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate sulla ex strada SS 195 tratto compreso tra la Maddalena Spiaggia e la Rotonda di Villa D'Orri al fine di evitare il transito di tali mezzi sul manto stradale compromesso;

Dato atto che con Prot. n° 26026 del 15/07/2025, il Tecnocasic S.p.A. Socio unico Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, formulava una richiesta di emissione di ordinanza al fine di istituire il divieto di transito veicolare sulla S.S. 195, nel tratto compreso tra la rotatoria di Sarroch, posta al Km 14,910 pressi Villa D'Orri e la rotatoria di Capoterra Maddalena, al fine di effettuare un intervento sulla rete idrica industriale posizionata al Km 13,900 della ex S.S. 195;

Preso atto che il Tecnocasic, nella propria nota comunica la necessità di intervenire con urgenza sul manto stradale della SS 195 al km 13.900 con lavori da eseguirsi in data 28.07.2025 istituendo un cantiere stradale al Km 13,900 in coincidenza con la Lottizzazione Su Spantu;

Preso atto ancora che tale sbarramento comporterà la deviazione del traffico proveniente da Cagliari, direzione Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Domus De Maria, che dovrà obbligatoriamente proseguire dalla rotonda della Maddalena spiaggia in direzione SP 91 e immettersi sulla nuova SS 195 viceversa il traffico proveniente dai Comuni di Sarroch, Villa San Pietro, Pula dalla rotonda di Villa d'Orri dovrà obbligatoriamente proseguire sulla SS 195 - nuova SS 195 direzione Capoterra;

Considerato che l'esecuzione dei lavori sulla ex SS 195 Km 13,900 comporta la deviazione del traffico veicolare che proviene dai Comuni di Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Domus De Maria che percorrono la SS 195 tratto di competenza Anas per la cui chiusura della SS 195 dal Km 14,910 Anas dovrà emettere ordinanza di propria competenza;

Considerato che i lavori sulla condotta idrica del Tecnocasic posta al km 13,900 della ex SS 195 avranno inizio il 28 Luglio 2025, con l'istituzione del cantiere stradale e la chiusura della ex SS 195 al Km 13,900 l'interdizione alla circolazione stradale interesserà tutte le categorie di veicoli e il tratto interdetto alla circolazione stradale sarà compreso tra la Maddalena Spiaggia e la rotonda di Villa d'Orri fatta eccezione per i veicoli dei residenti e non, che potranno percorrere la ex SS 195 per accedere alle lottizzazioni, fatta eccezione per tutti coloro che con mezzi anche adibiti al trasporto merci dovranno effettuare operazioni di carico e scarico lungo in tratto compreso tra la Maddalena e Su Spantu, potranno questi percorrere al ex SS 195 fino alla rotonda di Torre degli Ulivi dove sarà possibile effettuare inversione del senso di marcia e procedere in direzione Cagliari;

Considerato che il trasporto pubblico locale ARST e Baire trasporti potrà accedere e transitare sulla ex SS 195 fino alla rotonda di Torre degli Ulivi garantendo le fermate presenti, per poi fare inversione

Ordinanza n. 75 del 21/07/2025



di marcia e proseguire la corsa al fine di raggiungere i Comuni di Sarroch, Villa San Pietro, Pula, Domus con percorso alternativo ex SS 195, SP91 e nuova SS 195;

Ritenuto di dover dare esecutività al presente provvedimento solo a seguito di emissione di ordinanza da parte di ANAS Spa, per quanto di competenza e per la deviazione del traffico veicolare della SS 195 che dal Km 14.910 si interfaccia con la ex SS 195 di competenza del Comune di Capoterra;

Ritenuto ancora di confermare quanto già indicato nella precedente ordinanza n. 74/2025 dal giorno 28.07.2025 e dalle ore 08.00 sino a fine lavori prevista per il 4 Agosto 2025;

Acquisito l'elaborato tecnico allegato alla presente ordinanza;

Visti gli art. 6, 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

Visto il verbale di delimitazione del centro abitato sulla S.S. 195 al km 10,925 fino al km 13,970 trasmesso da Anas Spa;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

In data 28/07/2025, dalle ore 08.00 fino ad ultimazione lavori lungo la ex SS 195, nel tratto compreso tra la rotonda posta a La Maddalena Spiaggia e la ex SS 195 al Km 13,900 l'istituzione della seguente disciplina della circolazione veicolare:

- l'interdizione della circolazione veicolare di tutte le categorie di veicoli, compreso i veicoli aventi massa e portata a pieno carico superiore alle 3,5t, fatta eccezione per i veicoli dei residenti e non residenti che dovranno accedere alle lottizzazioni, veicoli adibiti al trasporto merci che dovranno effettuare operazioni di carico e scarico presso attività commerciali, pubblici esercizi e ad attività non indicate nella presente ordinanza ma localizzate sulla Ex SS 195;
- il trasporto pubblico locale potrà transitare lungo la ex SS 195 dalla Maddalena a Torre degli Ulivi al fine di garantire il servizio pubblico lungo le fermate poste sulla SS 195 effettuando inversione di marcia nella rotonda di Torre degli Ulivi, per proseguire la corsa direzione Sarroch, Villa San Pietro e Domus De Maria percorrendo la SP 91 e la nuova SS 195;

In data 28/07/2025, dalle ore 08.00 fino ad ultimazione lavori lungo la ex SS 195, al Km 13,970 l'istituzione della seguente disciplina della circolazione veicolare:

- L'interdizione alla circolazione veicolare fatta eccezione per i veicoli dei residenti e non residenti che dovranno accedere alle abitazioni, ai veicoli adibiti al trasporto merci che dovranno effettuare operazioni di carico e scarico presso attività commerciali, pubblici esercizi e ad attività non indicate nella presente ordinanza ma localizzate sulla Ex SS 195;

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi,



assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia

Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è trasmessa per quanto di competenza ad Anas Spa;

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Tecnocasic;
- Impresa Locci Dario Domusnovas;
- Al Responsabile del Settore Tecnologico Sede;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- Questura Cagliari;
- Prefettura Cagliari;
- Comune di Assemini



- Domus De Maria
- Comune di Pula
- Comune di Villa San Pietro
- Comune di Sarroch
- Azienda Trasporti Arst Cagliari;
- Ditta Baire Capoterra;
- Aerus Cagliari;
- alla Teknoservice Capoterra;
- albo pretorio Sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia